

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

DECRETO FEDERALE

sullo

**statuto dei rifugiati nelle assicurazioni per la vecchiaia
e i superstiti e per l'invalidità**

(Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *quater* della Costituzione federale;

visto la convenzione del 28 luglio 1951 ¹⁾ sullo statuto dei rifugiati;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,

decreta:

Art. 1

Rifugiati
in Svizzera.
1. Diritto
alla rendita.

¹ I rifugiati domiciliati in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per invalidi senza aiuto dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

² I rifugiati domiciliati in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di 5 anni.

Art. 2

2. Diritto
ai provvedi-
menti dell'AI
per l'integrazione.

¹ I rifugiati domiciliati in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti per l'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente prima dell'invalidità hanno pagato i contributi almeno per un anno intero.

1) RU 1955, 467 (B V C).

² Le mogli, le vedove e i figli minorenni, senza attività lucrativa e domiciliati in Svizzera quali rifugiati, hanno diritto ai provvedimenti per l'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, quando immediatamente prima dell'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni domiciliati in Svizzera che vi sono nati invalidi oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

Art. 3

¹ I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera per un altro Stato, legato a questa da una convenzione sulle assicurazioni vecchiaia, superstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti alle rendite ordinarie di dette assicurazioni svizzere come i cittadini del loro nuovo Stato di domicilio.

Rifugiati
all'estero.

² Ai rifugiati domiciliati all'estero, cui non è applicabile il capoverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all'articolo 18, capoverso 3, della legge federale del 20 dicembre 1946 ¹⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 4

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Entrata in
vigore e
esecuzione.

² Le prestazioni dell'assicurazione invalidità e le rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti sostitutive delle rendite per l'invalidità, possono essere domandate, in virtù del presente decreto, anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma solo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle domande.

³ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e ha la facoltà di recedere, quanto all'assicurazione vecchiaia e superstiti, dalla riserva fatta dalla Svizzera all'articolo 24, capoversi 1, lettere a e b, e 3 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

⁴ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) CS 8, 437 (A XVI B 1 a).

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *12 ottobre 1962.*

Termine d'opposizione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

DECRETO FEDERALE

che proroga

**l'assegnazione di sussidi per il trasporto di merci di consumo
ordinario nelle regioni di montagna**

(Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962,

decreta:

I.

Il decreto federale del 20 settembre 1957 ¹⁾ concernente l'assegnazione di sussidi per il trasporto di merci di consumo ordinario nelle regioni di montagna è, salvo l'articolo 10, prorogato sino al 31 dicembre 1964.

II.

¹ Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1963.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

1) RU 1958, 1 (A XIX B).

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 12 ottobre 1962.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

DECRETO FEDERALE

che approva

alcuni emendamenti del regolamento di trasporto aereo

(Del 28 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 75, capoverso 3, della legge federale del 21 dicembre 1948 ¹⁾ sulla navigazione aerea;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1962,

decreta:

Art. 1

È approvato l'emendamento di alcune disposizioni del regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 1952 ²⁾.

Art. 2

L'Ufficio aeronautico federale è autorizzato a conferire il carattere obbligatorio alle prescrizioni internazionali sui trasporti aerei di materie ammesse condizionalmente e a pubblicarle sugli avvisi per i navigatori aerei o in altro modo.

Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) RU 1950, 479 (A XIII K).

2) RU 1952, 1090 (A XIII K).

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *12 ottobre 1962.*

Termine d'opposizione: *10 gennaio 1963.*

DECRETO FEDERALE

che accorda

**dei sussidi alle scuole d'infermieri, riconosciute
dalla Croce Rossa svizzera**

(Del 24 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 69 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1962,

decreta:

Art. 1

Per ovviare alla penuria d'infermieri, la Confederazione incoraggia con sussidi, conformemente alle disposizioni seguenti, la formazione di infermieri ed infermiere nelle scuole riconosciute dalla Croce Rossa svizzera.

Art. 2

I sussidi sono assegnati alle scuole d'infermieri non specializzati, riconosciute dalla Croce Rossa svizzera, e alle sue scuole superiori.

Art. 3

¹ Il sussidio ascende a 1000 franchi al massimo per ogni infermiere istruito e diplomato in dette scuole.

² Il sussidio per ogni scuola è stabilito, nei limiti suddetti, secondo l'ammontare totale dei contributi che essa riceve dai Cantoni, distretti, Comuni, ospedali pubblici e privati e non deve sorpassare complessivamente:

- a. per i primi due anni, l'ammontare di tali contributi,
- b. per il terzo e quarto anno, i due terzi, e
- c. per il quinto e il sesto anno, un terzo degli stessi.

³ Per il calcolo dei contributi dei Cantoni, distretti, Comuni e ospedali, sono determinanti le prestazioni finanziarie o di valore pecuniario che non

siano da considerarsi ricompensa d'un lavoro, pagate esclusivamente alle scuole che hanno chiesto il sussidio federale.

Art. 4

Per le spese d'esercizio delle scuole superiori d'infermieri, la Croce Rossa svizzera riceve un sussidio del 50 per cento del disavanzo debitamente provato, ma non superiore complessivamente a 50 000 franchi l'anno.

Art. 5

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni applicative.

² Esso comunicherà, ogni anno, all'Assemblea federale, nel rapporto di gestione, il numero degli infermieri formati e l'ammontare dei sussidi federali concessi.

Art. 6

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra in vigore il 1^o gennaio 1963 per una durata di 6 anni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 giugno 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 24 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che aumenta

**il contributo annuo della Confederazione al Comitato
internazionale della Croce Rossa**

(Del 27 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1962,

decreta:

Art. 1

¹ A contare dal 1963, è assegnato al Comitato internazionale della Croce Rossa un contributo federale annuo di 1 milione di franchi.

² Il contributo sarà iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 27 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'acquisto di un terreno a Ostermundigen

(Del 25 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'opera di 1 646 000 franchi per l'acquisto di un terreno di 39 450 m² a Ostermundigen (Berna). Dei diritti di superficie saranno ceduti, contro interesse appropriato, a delle cooperative di costruzione del personale federale, politicamente e confessionalmente neutre.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1962.

Il Presidente: **Vatterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 25 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**la partecipazione della Confederazione al mutuo
dell'ONU**

(Del 2 ottobre 1962)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962,

*decreta :***Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato a partecipare, per un montante di un milione e novecentomila dollari USA, al mutuo obbligazionario emesso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che detto mutuo sia sottoscritto dagli altri Stati conformemente alla decisione 1739 (XVI), presa dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1961 e che la quota-parte della Svizzera sia usata per scopi civili. È stanziato all'uopo il corrispondente credito.

Art. 2

¹ Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 2 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

la garanzia federale alla Costituzione riveduta del

Cantone di Glarona

(Del 4 ottobre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1962;

considerato che la disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale all'articolo 45, capoverso 1, riveduto, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettato dalla Landsgemeinde del 6 maggio 1962.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato del Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del
Cantone di Argovia**

(Del 4 ottobre 1962)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1962;
considerato che le disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:***Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 69, capoverso 2, e 70, capoverso 2, riveduti, della Costituzione del Cantone di Argovia, accettati nella votazione popolare del 27 maggio 1962.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 ottobre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati nelle assicurazioni per la vecchiaia e i superstiti e per l'invalidità (Del 4 ottobre 1962)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.10.1962
Date	
Data	
Seite	1298-1316
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 459

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.